



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CHINO CHINI"

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)

Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131

Sito Web: www.chinochini.edu.it - E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480

Corsi diurni e istruzione per adulti

Istruzione Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo, Istituto Tecnico Elettronica ed Elettrotecnica



VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI: CRITERI E MODALITÀ

Il quadro di riferimento

- Valutazione sia intermedia che finale come processo con finalità formativa, educativa e di orientamento che concorre al successo formativo degli alunni, promuovendone l'autovalutazione e lo sviluppo dell'identità personale (art. 1, c. 1 D. Lgs. N. 62/2017)
- una valutazione trasparente e tempestiva (art. 1 del d.P.R. 122/2009 e successive modificazioni)
- La valutazione è espressione dell'autonomia professionale dei docenti, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche (d.P.R. 122/2009, art. 1, c. 2 e d.P.R. 275/1999, art. 4).

CRITERI GENERALI

Sulla base dell'autonomia didattica attribuita ad ogni singola Istituzione Scolastica, il processo di valutazione di Istituto è così articolato:

- ogni valutazione relativa al profitto che viene assegnata dal consiglio di classe per ciascuna disciplina, su proposta del docente, in sede di valutazione intermedia (pagellina) o di scrutinio intermedio (pagella quadrimestrale) è unica anche se le prove di verifica utilizzate per ogni disciplina saranno quelle corrispondenti alle tipologie previste dalle norme e dalle programmazioni;
- ogni valutazione attribuita in sede di scrutinio intermedio e finale deve rappresentare la situazione complessiva a partire dall'inizio dell'anno scolastico.
- tali criteri si applicano anche alla valutazione intermedia (ove prevista dalla scansione dell'anno scolastico).

La scelta degli strumenti di verifica che permettono operativamente la misurazione, quanto l'attuazione dei criteri valutativi, è demandata ai coordinamenti disciplinari.

Ogni docente, all'inizio dell'anno scolastico, o comunque prima della somministrazione della verifica, illustra in dettaglio agli alunni gli obiettivi unitamente alle strategie adottate per raggiungerli, agli strumenti di verifica ed ai criteri di valutazione che intende utilizzare, chiarendo in particolare:

- il peso relativo delle tipologie delle prove di verifica
- il peso relativo di ciascuna prova di verifica, rispetto al totale che s'intende somministrare, per ogni tipologia utilizzata.

Le valutazioni conseguite in didattica a distanza fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati di ciascun alunno e concorrono a pieno titolo alla valutazione finale dello studente.





Le valutazioni conseguite durante i periodi d'apprendimento in esperienze di PCTO e alternanza scuola- lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati di ciascun alunno e concorrono a pieno titolo alla valutazione intermedia e finale dello studente.

Il Collegio dei Docenti, nelle sue articolazioni di dipartimenti e coordinamenti, individua i criteri generali per le operazioni di scrutinio in modo da rendere omogenea la valutazione sommativa e fissa un numero minimo di prove di verifica in relazione alle ore curricolari delle singole discipline senza tener conto delle verifiche formative.

Ogni coordinamento disciplinare stabilirà il numero di verifiche necessario per accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Per ogni periodo nel quale è articolato l'anno scolastico la valutazione emergerà da un congruo numero di verifiche, il numero minimo delle valutazioni è individuato dai dipartimenti.

Il Collegio delibera, inoltre, l'incidenza da attribuire alla valutazione degli obiettivi educativi che concorrono alla valutazione complessiva.

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

La proposta di voto finale del docente deve considerare tutto l'andamento dell'anno scolastico, assumendo come elementi da valutarsi sia i voti riportati, sia ogni altro elemento di giudizio a disposizione del docente. Le motivazioni della proposta devono essere sintetizzate nell'apposito spazio del registro elettronico.

Ciascun docente avrà valutato gli elaborati coerentemente con i criteri elaborati dall'Istituto, collegio e dipartimenti, con la propria programmazione didattica e con le indicazioni del protocollo di Didattica Digitale Integrata.

Ciascun docente formulerà la propria proposta di voto e il consiglio di classe procederà alla valutazione sulla base dell'attività didattica svolta, in presenza e a distanza.

Valutazione negli scrutini intermedi

I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei singoli allievi, sulla base dei criteri determinati dal Collegio dei Docenti.

Per gli studenti che presentano insufficienze in una o più materie, il Consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate, tenuto conto dei bisogni formativi di ciascun studente e anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.

Indipendentemente dal tipo di iniziativa di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe.

Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono stabilite dal docente curricolare e adottate dai consigli di classe, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero.



Alunni con disabilità, con DSA e con altri bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato ai sensi della Legge 170/2010, la verifica degli apprendimenti (compresa quella effettuata in sede di esame conclusivo), deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive dell'alunno; pertanto, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame saranno adottati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e le misure dispensative ritenuti più idonei ed inseriti nei piani didattici personalizzati.

Gli alunni con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992 verranno valutati in riferimento al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. La valutazione è espressa con voti in decimi (Dpr 122/2009).

La valutazione finale dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione.

Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, e verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano di cui sopra.

Il percorso scolastico previsto dal PEI e la relativa valutazione può prefigurare due situazioni:

- L'alunno raggiunge un livello di preparazione conforme ai risultati di apprendimento previsti dalle linee guida ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti. In tal caso si procederà ad applicare i criteri di valutazione comuni.

Tale percorso porterà all'acquisizione del titolo di studio finale.

- L'alunno raggiunge un livello di preparazione non corrispondente ai risultati di apprendimento previsti dalle linee guida ministeriali; in tal caso il consiglio di classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato che prevede una programmazione per obiettivi differenziati.

Al termine del percorso differenziato, agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta una prova d'esame non equipollente, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.

Valutazione del profitto - Criteri generali di valutazione delle singole prove

Il Collegio dei Docenti ha definito i seguenti criteri generali per la valutazione delle prove di verifica:

la scala valutativa di ogni tipologia di prova è sempre compresa da uno a dieci;

al voto 5 corrisponde un'insufficienza non grave rispetto agli obiettivi minimi fissati, al voto 4 o inferiori corrisponde un'insufficienza grave;



le griglie di valutazione delle singole prove, con particolare evidenza per la soglia di sufficienza, devono sempre essere comunicate agli allievi prima o contestualmente alla somministrazione della prova stessa; le valutazioni intermedie (pagellina) devono sempre essere arrotondate al voto intero o al mezzo voto; tutte le valutazioni devono sempre essere comunicate agli studenti con un voto numerico.

Valutazione delle competenze e relativa certificazione

Per gli allievi che nell'anno assolvono l'obbligo di istruzione è prevista la certificazione delle competenze. Il modello di certificazione emanato dal Ministero è nazionale, ma l'individuazione delle diverse modalità di verifica e valutazione vengono demandate ai singoli istituti.

È compito del Consiglio di Classe programmare le opportune verifiche per la misurazione del livello di acquisizione delle Competenze d'Asse e Competenze di cittadinanza.

Le UdA svolte dai docenti del Consiglio di Classe sono valutate tramite rubriche/ griglie.

Valutazione complessiva al termine dell'anno scolastico

A giugno, in sede di scrutinio finale, ogni docente propone un voto unico complessivo per la propria disciplina sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazioni in decimi, voto che dovrà tener conto, secondo griglie di valutazione prestabilite, dei seguenti elementi:

- esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'attività didattica in presenza e a distanza; □ risultati delle Unità di apprendimento;
- l'impegno e la partecipazione dimostrati durante l'intero anno scolastico; e delle seguenti voci:
- valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
- il miglioramento o peggioramento dei voti di profitto;
- esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero effettuati.

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali **valutazioni insufficienti** relative a una o più discipline con i relativi voti espressi in decimi.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto. Per gli alunni frequentanti le classi prime, seconde, terze e quarte dell'indirizzo professionale ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi si provvede alla revisione del PFI.

In sede di scrutinio finale tutti gli alunni (anche certificati) devono essere valutati su tutte le materie, eventualmente sulla base di una programmazione individualizzata o personalizzata nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.



Primo biennio professionale

Nelle classi prime dell'indirizzo professionale

1. Il consiglio di classe accerta la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi sulla base dei criteri adottati dal collegio dei docenti.
 - a. Se lo studente ha frequentato meno del 75% del monte ore personalizzato e non ha diritto a deroga:
 - i. L'anno scolastico non è valido
 - ii. La mancata frequenza è segnalata alle autorità competente ove ne ricorrano i presupposti
 - iii. Il CdC valuta l'opportunità di un eventuale riorientamento
 - iv. Il CdC non redige certificazione delle competenze
 - v. In caso di re-iscrizione anche d'ufficio nell'Istituto è redatto un nuovo PFI.
 - b. Se lo studente ha frequentato almeno il 75% del monte ore personalizzato o ha diritto alla deroga, si procede come segue
2. Il CdC valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto. Sono possibili i seguenti esiti
 - a. Lo studente ha riportato valutazioni tutte positive e il PFI è adeguato: lo studente è ammesso alla classe successiva e il PFI è confermato.
 - b. Lo studente ha riportato valutazioni tutte positive ma il PFI necessita di modifiche (esempio cambio indirizzo, interesse a conseguire qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione): lo studente è ammesso alla classe successiva e il PFI è aggiornato (subito o all'inizio della classe successiva).
 - c. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. Il CdC ammette lo studente all'anno scolastico successivo e modifica il PFI prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:
 - Partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate
 - Partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estive.
 - d. Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento dli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito adattamenti del PFI e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente non è ammesso alla classe successiva e il PFI è rimodulato prorogandolo di un anno. Nel PFI saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e valorizzazione delle competenze comunque maturate

Esiti scrutini

- In base alle disposizioni attuali, negli scrutini finali gli alunni possono passare all'anno successivo, non essere promossi o avere una sospensione del giudizio su alcune materie sulle quali sostenere una verifica finale (e relativo scrutinio integrativo), che deve avvenire entro l'anno scolastico o, eccezionalmente, entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.



- Se lo studente non supera il “debito” prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ripete la classe.
- Sarà il docente che assegna il “debito“, in base alle indicazioni del Dipartimento disciplinare:
 - ❖ ad indicare quali siano gli obiettivi su cui l’alunno ha bisogno del recupero;
 - ❖ a fornire un modello di prova che gli alunni possano tenere a riferimento (incluse indicazioni sulla prova orale e/o pratica) e le relative griglie di valutazione;
 - ❖ a predisporre la prova di verifica da depositare in Segreteria.

Nel caso di insufficienze lievi e/o situazioni nelle quali il consiglio di classe sulla base degli elementi a disposizione proceda ad una valutazione in ottica biennale: la sospensione non verrà deliberata ma verrà attraverso una comunicazione allo studente e alla famiglia attivato un sorta di PAI che preveda una preparazione autonoma dello studente, e/o la frequenza obbligatoria nel primo periodo dell’anno scolastico successivo di corsi di recupero attivati dalla scuola, i cui risultati verranno verificati attraverso una o più prove.

In caso di insufficienze gravi, qualora considerata la situazione generale dello studente il Consiglio di Classe deliberi la sospensione del giudizio in una o più materie, sarà cura di ciascun docente interessato fornire allo studente, oltre ai modelli di prova, indicazioni individualizzate per lo studio autonomo nel periodo estivo. Ciò dovrà avvenire in modo formalizzato attraverso una comunicazione diretta con studenti e famiglie.

Le attività di recupero potranno essere svolte attraverso l’attivazione di sportelli didattici o attraverso lo studio individualizzato.

Criteri per lo svolgimento degli scrutini

Si ricorda innanzi tutto che la proposta di voto finale del docente deve considerare tutto l’andamento dell’anno scolastico, assumendo come elementi da valutarsi sia i voti riportati, sia ogni altro elemento di giudizio a disposizione del docente. È quindi da ritenersi inappropriata una proposta di voto basata semplicemente sulla media aritmetica.

Le motivazioni della proposta devono essere sintetizzate nell’apposito spazio del registro elettronico.

1	Criterio generale 1 per la promozione con o senza sospensione del giudizio	Possibilità per l’alunno/a, attraverso lo svolgimento di percorsi di recupero/sostegno organizzati dalla scuola e/o lo studio autonomo o sostenuto dalla famiglia, di raggiungere i prerequisiti minimi per la prosecuzione del percorso scolastico.
2	Criterio generale 2 per la promozione con o senza sospensione del giudizio	Considerare la realtà della classe e il percorso individuale dell’alunno/a, con attenzione alle situazioni eccezionali di alunni in gravi difficoltà durante l’anno per disagi di carattere personale, familiare, di salute, etc., sicuramente accertati.
3	Criterio generale 3 per la promozione con o senza sospensione del giudizio	Per le classi prime (tecnico), considerare la prospettiva biennale, considerando le potenzialità dello studente/essa.



		<p>Per il biennio finale, è preferibile una ripetenza in quarta anziché in quinta.</p>
4	<p>Critero generale 4 per la promozione in sede di scrutinio finale <u>o integrativo</u> nel caso di obiettivi non pienamente raggiunti o competenze non pienamente conseguite</p>	<p>Nel caso di obiettivi non interamente raggiunti in uno o più materie, considerando il quadro generale, qualora il consiglio di classe deliberi di promuovere la studentessa o lo studente all'anno successivo, si richiede alla studentessa/allo studente un percorso di recupero iniziale (settembre-ottobre) con prova di verifica obbligatoria.</p>
5	<p>Numero di insufficienze per la determinazione della non promozione o della "sospensione del giudizio" = numero massimo di materie sulle quali sostenere le prove di verifica finale per l'ammissione all'anno successivo (Classi I, II, III, IV)</p>	<p>In base alla vigente normativa, la "sospensione del giudizio" o la "non promozione" non sono legate a un numero predefinito di insufficienze (tranne l'eventuale 5 in condotta), quanto alla possibilità dell'alunno di recuperare i livelli minimi delle discipline carenti, attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero e/o lo studio personale svolto autonomamente.</p> <p>Indicativamente, si può fissare a 3 il "tetto" delle materie da recuperare e sulle quali l'alunno dovrà sostenere le prove di verifica.</p> <p>Nel caso si deliberi la sospensione del giudizio per studenti con DSA o certificati, <i>il CdC deve predisporre una breve relazione (per i colleghi che esamineranno lo studente a settembre) con indicazioni sulle caratteristiche dello studente, sugli obiettivi da raggiungere e sulle modalità di conduzione delle prove.</i></p>
6	<p>Indicazioni del Consiglio di Classe per i percorsi di recupero</p>	<p>Per ogni disciplina, il docente titolare, (insieme ai colleghi nell'ambito del dipartimento disciplinare), indica i contenuti del percorso di recupero, nonché le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle verifiche; inoltre, predispone un modello di prova di verifica (o una descrizione della stessa) che gli studenti possano prendere come riferimento, e predispone la prova da depositare in Segreteria per la verifica di settembre (per tutte le prove, comprese quelle orali, anche una griglia di valutazione)</p>

Inoltre





<p>Valutazione nelle materie tecnico-professionali in cui sono previste presenze</p> <p>(Legge 3.5.99, n. 124; C.M. 28 del 3.2.2000)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è prevista anche l'attribuzione del voto pratico, quando si tratti degli scrutini intermedi, in cui i voti rimangono distinti, ciascun docente formula autonomamente la propria proposta di voto, sentito l'altro insegnante; quindi il Consiglio di classe delibera su tutte le valutazioni;• quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto di entrambi i docenti, il Consiglio di classe assegna il voto unico.
<p>Voto docenti di sostegno</p>	<p>La normativa (Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009) prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto."</i>• In altre parole, gli insegnanti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe come gli altri docenti assegnati alla classe, e si esprimono con un unico voto relativamente agli alunni certificati che seguono. Infatti, non essendo espresso il soggetto a cui è rivolto il voto degli insegnanti di sostegno, si deve necessariamente intendere che sia sempre quello dichiarato nel periodo precedente, cioè "relativamente agli alunni disabili". Quindi qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono rispetto allo stesso con un unico voto.

Per gli studenti

- con **disabilità certificata** ai sensi della legge n. 104 del 1992, si richiama la necessità di procedere alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato.
- analogamente per gli studenti con diagnosi di **disturbo specifico di apprendimento** ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.



Educazione civica

Il giudizio descrittivo/voto dell'insegnamento di educazione civica verrà proposto su proposta del docente coordinatore dell'insegnamento il quale avrà acquisito adeguati elementi conoscitivi dagli altri docenti del team. La nota MI n. 699/2021 specifica che "nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, **l'istituto della sospensione del giudizio** di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. **L'accertamento** del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto".

Valutazione alunni stranieri

Si segue quanto previsto dallo specifico protocollo adottato dall'Istituto. In particolare:

- privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", considerando la data di arrivo, le informazioni raccolte, il percorso effettuato, l'impegno dimostrato e le potenzialità di apprendimento; in particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.
- Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione e per i quali non sia possibile acquisire tutti i dati per una valutazione correttamente fondata, è possibile per il primo periodo didattico sospendere la valutazione per alcune discipline esplicitando che "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana" oppure, per le discipline in cui è possibile una valutazione, si può procedere ad esprimere la valutazione riportando nel documento questo enunciato: "La valutazione espressa fa riferimento al PDP in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana" (riferimento al Documento sulla valutazione degli alunni art. 5 del DPR 394/99).
- Per coloro che manifestano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.).
- Per gli alunni stranieri del triennio sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.

Per quanto riguarda gli esami, le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, ricordano che la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

E' comunque importante, per gli alunni stranieri, che nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, vi sia un'adeguata descrizione delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.



Istruzione per adulti

La valutazione periodica e finale è definita sulla base del Patto Formativo Individuale con cui è formalizzato il percorso di studio di ciascuno adulto. Il Patto è elaborato da un'apposita Commissione composta dai docenti dei periodi didattici e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, comprese quelle per le quali è stato disposto, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili a seguito della procedura di riconoscimento dei crediti.

Sospensione del giudizio e modalità di recupero

Deve essere garantita, da parte dei docenti della materia, una comunicazione diretta e tempestiva (entro fine mese giugno) con studenti e famiglie nei casi di sospensione del giudizio eventualmente attraverso incontri in presenza o in modalità a distanza.

Modalità di recupero:

- ❖ studio individuale
- ❖ studio individuale assistito
- ❖ sportello didattico

Nel caso degli sportelli didattici:

- Priorità alle materie con più alunni insufficienti
- Priorità negli appuntamenti agli alunni con insufficienze gravi (sotto il 5)
- Assegnazione dei docenti in base a
 - incarico tempo indeterminato o annuale
 - graduatoria interna;
 - rotazione.

In caso di indisponibilità dei docenti titolari a t. d. o t. i. annuale, priorità:

- ai docenti incaricati interni,
- docenti titolari di altri istituti (criterio viciniorietà)
- graduatorie d'Istituto,
- graduatorie Istituti vicini
- MAD
- domande alla scuola, con valutazione del curriculum da parte del Preside

Periodo e durata sportelli: sarà individuata dal collegio docenti e dal consiglio di istituto ciascuno per le proprie competenze. Indicativamente: sportelli non meno di 6 ore di durata, periodo di svolgimento dalla fine degli scrutini al 15 luglio, dal 23 agosto.

Natura e contenuti degli sportelli e verifiche:



Obiettivi e contenuti minimi, competenze già definiti dai docenti della disciplina anche in modo personalizzato o differenziato per studenti in situazioni particolari.

Per ogni materia gli studenti svolgono una **prova scritta strutturata o semistrutturata**, se necessario una **prova pratica**, e una prova orale che a seconda delle materie e su indicazione dei Dipartimenti potrà essere (a) obbligatoria; (b) solo per coloro che non hanno raggiunto la sufficienza nella prova scritta.

I dipartimenti potranno individuare altre modalità di prova.

I docenti che hanno assegnato una sospensione del giudizio debbono predisporre (da depositare in Segreteria entro il 10/6), sentiti i colleghi:

(a) la prova scritta di verifica (strutturata o semistrutturata) per settembre, per ciascuna classe con eventuale personalizzazione o differenziazione per studenti in situazioni particolari, e relative indicazioni per la valutazione;

(b) traccia di prova orale e/o pratica, e relative indicazioni per la valutazione;

(c) indicazione sulla natura e sui tempi della verifica finale e predisposizione di modelli o descrizioni delle prove di verifica da consegnare a tutti gli alunni.

Valutazione finale nelle classi quinte e ammissione Esame di Stato

Si applica quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017. In particolare ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 62/2017, l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente.

Per i criteri di ammissione dei candidati all'Esame di Stato si farà riferimento all'Ordinanza Ministeriale emanata per l'anno scolastico di riferimento e all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 62/2017

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative, a condizione che le stesse (assenze) non pregiudichino, secondo il consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli interessati;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove nazionali Invalsi;
- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO: percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (210 ore negli istituti professionali; 150 ore nei tecnici; 90 ore nei licei);
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame.



Il voto insufficiente nella condotta determina la non ammissione all'esame conclusivo del ciclo di istruzione, così come disciplinato dall'art. 2, comma 3, della Legge 169 del 30/10/2008, di conversione del DL 137/08.

Nell'attribuzione del punteggio si terrà, inoltre, conto dei risultati ottenuti dall'alunno nell'ambito delle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO).

Esame di Stato – Alunni con certificazione Legge 104/92

Gli studenti con disabilità sono ammessi a pieno titolo a sostenere l'esame di Stato conclusivo del Ministero dell'Istruzione, secondo ciclo di istruzione. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI). La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d'esame non equipollente, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.

Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Esame di Stato – Alunni con D.S.A

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano Ministero dell'Istruzione, didattico personalizzato (PDP). Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP.

Esame di Stato – Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CHINO CHINI"

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)

Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131

Sito Web: www.chinochini.edu.it - E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it



consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.